



## **REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI DELLA SOCIETA' FORMULA IMOLA S.p.A. DEI CONSIGLIERI COMUNALI**

### **PREAMBOLO**

La società *Formula Imola S.p.A.* (d'innanzi *Società*) è attualmente sottoposta al controllo diretto del *ConAmi*, azienda consortile tra *Enti Locali* ai sensi dell'art. 31 d.lgs n. 267/2000, ha un oggetto sociale (art. 3 Statuto) che viene perseguito con modalità gestionali di natura imprenditoriale tanto che i propri ricavi provengono dalla gestione caratteristica svolta in regime di libera concorrenza.

La natura privatistica di società di capitali, a controllo pubblico, non preclude l'esercizio del diritto di accesso riconosciuto ai *Consiglieri Comunali* dall'art. 43 del D.Lgs. n. 267/2000, atteso che la proprietà di tali società è riconducibile agli *Enti Locali* consorziati, tanto che il potere di sindacato ispettivo riconosciuto ai *Consiglieri Comunali* sugli atti comunali deve intendersi in senso allargato, allorquando sussiste il perseguimento da parte di organismi societari partecipati, anche indirettamente, di un interesse generale.

Il diritto di accesso per i *Consiglieri Comunali* è direttamente funzionale alla cura di un interesse pubblico, quale la funzione di rappresentanza della collettività di riferimento.

### **Articolo 1**

#### **IL DIRITTO GENERALE ALLE INFORMAZIONI**

1. I *Consiglieri Comunali* dei *Comuni Consorziati* hanno diritto ad ottenere dagli uffici comunali nonché dalle aziende ed enti dipendenti e dalle società partecipate, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

21. La *Società* rammenta che non è consentito ai *Consiglieri Comunali* l'uso delle informazioni e delle copie dei documenti ottenute per fini diversi rispetto a quelle strettamente connesse all'espletamento del mandato istituzionale e che la divulgazione dei dati, delle informazioni riservate e degli atti potrebbe causare un pregiudizio alle attività svolte dalla *Società* ed a terzi e che, ai sensi del comma 2 dell'art. 43 *Tuel*, sono tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge ed alle norme sulla tutela dei dati personali.

### **Articolo 2**

#### **IL DIRITTO DI ACCESSO**

1. L'accesso alle notizie ed informazioni in possesso della *Società* è soddisfatto secondo le procedure previste dall'art. 4 del presente atto:

*a* - mediante concordato accesso personale diretto del *Consigliere Comunale* presso la sede legale della *Società*, per il tramite del *Presidente* od il *Direttore Generale* che



forniranno per iscritto le notizie e le informazioni richieste;

*b* - mediante richiesta di copia degli atti e documenti in possesso della *Società* nel rispetto delle procedure di cui ai regolamenti interni degli Enti Locali.

2. I *Consiglieri Comunali* possono accedere a documenti e/o atti che in relazione alla loro provenienza e/o alla loro natura e/o contenuto siano da considerarsi coperti dal segreto o da riservatezza per legge, esclusivamente previa acquisizione del nulla-osta da parte dell'organo competente od espressa autorizzazione dei soggetti terzi coinvolti.

### Articolo 3

#### REQUISITI DI AMMISSIBILITA' RICHIESTA ESTRAZIONE DI COPIA

1. La richiesta, in forma scritta, non può essere indeterminata, deve consentire l'identificazione dei documenti che si intendono acquisire, non essendo dovuta opera di ricerca e di elaborazione. E' ammissibile la ricerca di un preciso ed identificato documento.

2 La richiesta di accesso può riguardare solo atti adottati fino a quel momento e non atti futuri.

3 Il *Consigliere Comunale* non è tenuto a dimostrare l'esistenza di un interesse giuridicamente rilevante, ma è sufficiente che dichiari l'effettiva utilità delle notizie e delle informazioni richieste per l'espletamento del mandato.

4 La richiesta viene esclusa nei seguenti casi:

- se formulata in modo generico o priva di elementi identificativi del documento oggetto dell'accesso o priva di elementi che consentano di individuare l'atto;
- se concerne tutti gli atti adottati successivamente ad una determinata data;
- se riguarda atti ancora da adottare;
- se concerne intere categorie di atti.
- se gli atti ed i documenti sono reperibili nelle varie sezioni del sito [www.autodromoimola.it](http://www.autodromoimola.it) (in tale caso saranno date indicazioni affinché gli interessati provvedano a scaricare direttamente quanto richiesto);
- gli atti sono coperti da segreto;
- sussiste divieto di divulgazione ai sensi dell'art. 24 della legge n. 241/1990;
- procedimenti tributari e giudiziari;
- procedure di selezione relativamente alle informazioni di carattere psico-attitudinale;
- dati sensibili e giudiziari;
- fascicoli dei dipendenti e loro procedimenti disciplinari;
- gli atti esclusi dall'accesso ai sensi del Codice degli Appalti Pubblici;
- relazioni, rapporti interni agli uffici, che involgano valutazioni su qualità morali del personale dipendente o dai quali potrebbe derivare un pregiudizio di carattere morale e/o materiale agli stessi.



5. Nel caso di contrasto fra diritto alla privacy e diritto di accesso, la *Società* si impegna a salvaguardare il diritto alla privacy mediante modalità, alternative e diverse dalla limitazione o al diniego dell'accesso, che utilizzino la schermatura dei nomi dei soggetti menzionati nei documento dei dati.

#### **Articolo 4**

### **PROCEDURE PER L'ACCESSO**

1. La *Società* prenderà in considerazione le richieste di documenti e di informazioni trasmesse dal *Comune* ove il *Consigliere Comunale* esercita le funzioni istituzionali.

2. Entro trenta giorni dal ricevimento la *Società* provvederà ad evadere la richiesta di documentazione od informazioni oggetto di richiesta di accesso ricevuta ai sensi dell'art. 43 *Tuel* trasmettendo al *Comune* nota accompagnatoria.

3. Nel caso in cui i documenti oggetto della richiesta presentino elementi di riservatezza, la questione dovrà essere tempestivamente segnalata al *Comune* unita alla nota accompagnatoria.

4. La *Società*, con provvedimento motivato, ha la facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa costituire grave pregiudizio alla *Società* con particolare riferimento ad atti legali o tecnici afferenti liti in potenza o in atto, documenti coperti da privativa, elementi di trattative commerciali in corso, fermo restando comunque l'obbligo di fissare il tempo del differimento, dandone notizia al richiedente.

#### **Articolo 5**

### **GRATUITA' DEL DIRITTO DI ACCESSO**

1. L'evasione a favore del *Comune* degli atti e dei documenti richiesti dai *Consiglieri Comunali* avviene, di norma, gratuitamente salvo espressa e motivata richiesta di rimborso delle mere spese sostenute da parte della *Società*.

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione dal Consiglio di Amministrazione del 30 Marzo 2017.